

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione Valutazione Impatto Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Protocollo n. 654

Oggetto:

Oggetto : Osservazioni pozzo "Elsa 2", da perforare nel permesso B.R 268 RG, ubicato nel medio mare Adriatico, della società proponente Vega Oil S.p.A.

La Confcommercio Chieti per il mandato che si è preposto, ha il dovere di sottolineare il potenziale danno economico dei propri iscritti, insito nel progetto del pozzo denominato "Elsa 2" sito davanti la Riserva della Regione Abruzzo "Ripari Di Giobbe" in Ortona (Ch).

Nel progetto visionato infatti non c'è nessuna forma di compensazione verso gli esercenti commerciali qualora si verificasse un danno accidentale alla piattaforma. E' noto che l'immagine di bellezza e salubrità dei territori sono incipit straordinariamente importanti per questo comparto economico, tanto più se questi sono siti in territori a vocazione turistica quale la Costa Teatina. Si ritiene inoltre il suddetto progetto, solo precursore di ben più impattanti attività petrolifere, difatti non crediamo che alla società proponente interessi solo la fase di ricerca, ma più quella di coltivazione che comporterebbe, anche senza incidenti, il deturpamento di uno degli scorci più belli della suddetta costa per anni.

Nel dettaglio, di seguito si espongono le seguenti osservazioni:

Attività Sismiche

Non risultano studi sulla sismicità della zona o valutato certificazioni di stima per terremoti di VII/ VIII gradi Mercalli, nonostante si evinca dal prog. Sismologici di interesse per dipartimento P.C. nella rendicontazione conclusiva UR 2.8 - Coordinatore: Fabrizio Galadini (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sez. MI) , riguardo terremoto del 10/9/19881, in cui appunto la zona di Ortona e quindi la costa e il mare subiscono secondo studi recenti il suddetto sisma, che in termini di forza di gravità, subisce una accelerazione pari al 25%.

Non vi sono stime di verifica che calcolino la resistenza ad una sollecitazione laterale pari al 25% del proprio peso.

Non risulta essere calcolato o valutato un possibile fenomeno di amplificazione delle onde sismiche dovuto alla natura del terreno di ancoraggio, visto che parliamo di impianti vulnerabili che non hanno di per se specifiche caratteristiche antisismiche di progettazione .

Non prevedere la possibilità di un sisma magnitudo 5.5 e intensità VIII/IX M.C.S. ne aumenta notevolmente il rischio sismico e conseguenze eventuali quali : esplosione del pozzo, eruzione spontanea, dispersione sostanze nocive in superficie.

Le suddette conseguenze sia per l'incolumità dei lavoratori che per tutto il sistema ecologico, ed economico-pesca turismo- qualora si dovessero palesare sarebbero di una gravità incommensurabile. La perforazione verrà effettuata infatti da una piattaforma Jack-Up, piattaforma autosollevante: tre gambe vengono calate tramite guide a cremagliera, si poggerà saldamente sul fondo marino; lo scafo della piattaforma viene quindi sollevato al di sopra della superficie marina al fine di evitare interazioni col moto ondoso e con gli effetti di marea. Chiaro è, a questo punto che eventuali e non predittivi terremoti sono di fatto non valutati.

Table 1 – Intensity distribution of the 1881 earthquake (the new data are reported in red).

Locality Effects (Intensity MCS)

Orsogna (CH) VIII-IX -Poggiofiorito (CH) VIII -Guardiagrele (CH) VII-VIII -Ortona (CH) VII-VIII




Figura. 1 – Intensity distribution of the 1881 earthquake

Impatto Ambientale e Rischio ambientale

il progetto è stato valutato come unico e con nessuna correlazione con agenti antropici, tantomeno all'interno di un quadro che vede la costa Teatina invasa letteralmente da una sequela di istanze e permessi di ricerca e coltivazione idrocarburi .

L'impatto è valutabile se lo si elabora considerando tutto: vicinanza di altre piattaforme, quanti pozzi esplorativi.

Quello che ci interessa non è tanto legato al “**pericolo**” del singolo progetto ma al **rischio** che questi comporta: un ago è meno pericoloso di una pistola, ma se l'ago lo conficchiamo in un occhio e con la pistola spariamo su di una gamba, ecco che l'ago è più rischioso di una pistola.

Il progetto complessivo e non frammentato, con le specificità del luogo, le altre fonti inquinanti che di per se sono già un impatto,- *è di questi giorni la notizia della moria di vongole nel mare propiscente Ortona -*; calcolare come è stato fatto nel progetto pozzo Elsa2 l'impatto ambientale senza inquadrarlo in un contesto già in degrado, e senza parametri ICRAM o ISPRA equivale secondo noi a non valutarlo affatto .

Considerare pozzo Elsa 2 come se si operasse non in un quadro complesso di perforazioni operanti ed in itinere come lo è il permesso B.R 268 RG, ubicato nel medio mare Adriatico, ma in una frazione di mare scollegato da tutto avrebbe senso, ma la realtà è un'altra.

Dati ISPRA riguardo questo tratto di mare parla di qualità media, e si evince come rispetto gli altri punti di monitoraggio: Vasto, Pescara, Giulianova è proprio Ortona che ha complessivamente la qualità più scadente

Stazione	OR07
Fornitore	Regione Abruzzi
Anno	2007
Campagna	1A di Gennaio
Località	Ortona
Tipo stazione	Area Critica
Prof. tot.	6.00
Indice qual.amb.marino	Media qualita'
Indice annuale	Andamento annuale qualità Regione Abruzzi
Grafici altre stazioni	Grafici altre stazioni Regione Abruzzi

Le scale del grafico sono state scelte sulla base dei valori minimi e massimi riscontrati per la regione nella campagna monitorata

Inoltre il rischio è ascrivibile a fasi accidentali quindi mutabile a seconda dell'incidente, anch'esso comunque deve tener conto degli effetti cumulati (e degli effetti domino): **più piattaforme, più pozzi = più rischio; ambiente in degrado = impatto ambientale maggiore.**

Dati ISPRA:

«Ogni giorno le acque del Mediterraneo sono solcate da 2.000 traghetti, 1.500 cargo e 2.000 imbarcazioni commerciali, di cui 300 navi cisterna (il 20% del traffico petrolifero marittimo mondiale) che trasportano ogni anno oltre 340 milioni di tonnellate di greggio, ben 8 milioni di barili al giorno - spiega l'Ispra - In media nel Mediterraneo si contano circa 60 incidenti marittimi all'anno e in circa 15 di questi sono coinvolte navi che provocano versamenti di petrolio e di sostanze chimiche. Ogni anno finiscono da 100 a 150.000 tonnellate di idrocarburi in mare. La densità di catrame pelagico riscontrata nel mare, con una media di 38 milligrammi per metro cubo».

Idrocarburi e centinaia di sostanze inquinanti sono una minaccia pesantissima per le specie marine e l'ambiente, «per ognuna di esse - dice l'Ispra - l'intervento deve essere specifico, quindi è impossibile avere pronti dei piani d'intervento dedicati».

Quindi possiamo facilmente dedurre che in caso di incidente dovuto a sversamenti, Blowout di gas, Blowout con fuoriuscita di petrolio incontrollata, collisioni di navi con la piattaforma e quant'altro, non ci sono piani di intervento pronti, ma solo piani di monitoraggio finalizzati alla creazione Servizio Emergenze.

Sorvoliamo sulla vasta bibliografia inerente i disastri, e dati inerenti inquinamento da fanghi perforanti, ma ricordiamo che il Mediterraneo è un mare chiuso, con due sole porte (Gibilterra ed il canale di Suez), oltre quella dei Dardanelli sul Mar Nero, quest'ultimo sta morendo per effetto dell'inquinamento proveniente da parte dell'Asia e dell'Europa (fiumi Dnieper, Dniester, Don, Danubio) e comporta chiaramente un aggravio.

80 anni circa si stima per il rinnovamento della massa d'acqua del Mediterraneo .


I danni all'ecosistema marino si ripercuotono in maniera spesso irreversibile a tutte quelle attività correlate : Pesca e turismo, attività queste sulla Costa Teatina molto vitali ed in espansione.

Riserva Naturale

 confine riserva regionale ripari di giobbe
 strada comunale ripari di giobbe



2. UBICAZIONE POZZO



Nel progetto viene dichiarato che nell'area non sussistono zone protette, quando in realtà il pozzo ricade proprio nella zona prospiciente la Riserva Naturale "Ripari Di Giobbe" L. R. n° 05/07, che a sua volta è sita all'interno della Costa Teatina, area di **-reperimento prioritario-** articolo 4 della L. 8 ottobre 1997, n°344, individuato dall'art. 34, comma 6. della Legge Quadro sulle Aree Protette, un'area talmente preziosa che di fatto ha portato il Parlamento con la legge n. 93 del 2001 articolo 8, comma 3, ad istituire il Parco nazionale della Costa Teatina, quindi in realtà parliamo di zona costiera protetta a più livelli ed in questo quadro che debitamente si deve aggiungere l'articolo 9 della **Costituzione Italiana** dove si sancisce nero su bianco la Tutela del Paesaggio, che in questo caso verrebbe gravemente modificato dalla vista della piattaforma Elsa 2 facente parte di un progetto che solitamente non si esaurisce alla fase di ricerca, vedi iter Ombrina Mare 2 a pochi KM da Elsa.

Inoltre nel mare antistante come si evince in pag 85 pubblicazione progetto Co.Te.So "Insegnamenti per Avviare Una Gestione Integrata Della Zona Costiera in Provincia di Chieti" l'identificazione di un nucleo di *Cymodocea nodosa* -la fanerogama che in Adriatico sostituisce la più famosa *Poseidonia oceanica*, proprio di fronte a Punta Ferruccio - ndr -.

Ricordiamo inoltre le convenzioni che dagli anni '70 si susseguono come monito per arrestare il preoccupante degrado di questo mare :

Convenzione di Barcellona, Convenzione di Montego Bay del 1982, Convenzione internazionale Londra il 30 novembre 1990, Convenzione Marpol 73/78, Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 1973 .

Carenze :

La prima osservazione riguarda l'oggetto: se si tratta di documentazione allegata ad istanza ex art. 23 del suddetto D. Lgs., essa risulta largamente incompleta, lacunosa e insufficiente ai termini del decreto medesimo. Ciò di per se stesso impedisce l'emissione di qualunque parere favorevole.

L'assenza di sufficiente documentazione informativa rende inattuabile il ricorso all'«inchiesta pubblica», che si auspica invece fortemente sia in questo che in tutti i casi di analogo momento (Art 33 D.Lgs. 152/06 - e commi 6 e 8 dell'art. 24 e comma 2.c) dell'art. 11, titolo II del D. Lgs. 4/2008).

- Nel merito di quanto sottomesso all'attenzione, si osserva che non sono sufficientemente forniti:
- (1) un'attendibile valutazione del rischio di tossicità dell'intervento, condotto per esempio sui modelli ICRAM, in presenza del livello esistente istauratosi a seguito di interventi, precedenti e contemporanei, vicini.
 - (2) Una previsione qualsivoglia di misure di sicurezza e garanzia per la pubblica incolumità.
 - (3) Una necessaria valutazione dell'opportunità, della dimensione e della legittimità

dell'interferenza dell'intervento con i corpi idrici incrociati, specie quelli sotterranei.

- (4) Un'attendibile valutazione e prevenzione dei rischi idro-geologici sia d'impatto immediato che di lungo periodo.

Infine si segnala un insieme di disattenzioni, complete elusioni e mancate considerazioni del progetto verso numerosi altri articoli del D. Lgs: 152/06; in particolare si mette in evidenza la mancata aderenza a:

- l'art.56 commi 1 f), h) e l) - a prevenzione dell'instabilità dei suoli, dell'irrazionale utilizzazione delle risorse idriche e del deperimento dei beni;
- l'art. 73 comma 1 c) - a perseguimento di usi sostenibili delle risorse idriche;
- l'art. 76 comma 4 a) - a tutela della qualità ambientale "buona" delle acque;
- l'art. 77 commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10bis - a varie tutele di qualità ed obiettivi delle acque;
- l'art. 79 comma 1 d) - ad accordo coi decreti governativi di programmazione equilibrata della coltivazione di bivalvi fra le coste delle province di Pescara e Chieti;
- gli art. 87 e 88 - per lo stesso motivo, includendo tutti i molluschi;
- l'art. 95 - a protezione degli strumenti di pianificazione del bilancio idrico;
- l'art. 98 - a protezione degli strumenti di pianificazione del risparmio idrico;
- l'art. 104 commi 1 e 5 - a regolazione degli scarichi nel sottosuolo;
- l'art. 108 comma 2 - a regolazione degli scarichi di sostanze pericolose;
- l'art. 109 comma 5 - in merito all'impatto della posa di condotte;
- l'art. 131- sul controllo degli scarichi di sostanze pericolose;
- l'art. 144 comma 2 - a tutela della conservazione dei patrimoni idrici;
- l'art. 146 - ancora sulle necessità del risparmio idrico;

Con esso si segnala anche l'assenza di considerazione per l'art. 187 sulla miscelazione dei rifiuti pericolosi, che impedisce alla Provincia di esercitare le sue specifiche funzioni come negli articoli 197, 215 comma 3 e 216: cosa che costituisce un altro insuperabile impedimento all'emissione di qualunque parere favorevole, anche parziale.

Per le osservazioni prodotte si invita ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 a non rilasciare Pronuncia positiva di compatibilità Ambientale, al progetto di "Perforazione del pozzo per idrocarburi ELSA 2" presentato dalla società Vega Oil SpA e ubicato nel Mare Adriatico all'interno del permesso di ricerca "B.R268.RG".

Chieti 28.9.2009



Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(dot. A. Alegrino)